



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – DI PESARO

ORDINANZA N. 65/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

VISTO il D.P.R. 8 Novembre 1991, n. 435 *“Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 Agosto 2002, n. 218 *“Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”*;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 in materia di *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 298 in materia di *“Attuazione delle direttive 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”*;

VISTO il Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66 in materia di *“Attuazione delle direttive 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*, in particolare l'articolo 18;

VISTO il Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 in materia di *“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTA la circolare titolo *“Personale Marittimo”*, serie *“Tabelle di Armamento”* n. 001 in data 20 Ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ;

VISTO il dispaccio protocollo n. 95756 in data 31 Luglio 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di *“tabelle minime di armamento definitive delle unità navali minori”*;

VISTA la precedente Ordinanza n. 01/99 emanata in data 13 Gennaio 1999 dalla Capitaneria di Porto di Pesaro;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tenutasi in data 10 Dicembre 2019 presso la Capitaneria di Porto di Pesaro, con le Associazioni sindacali di categoria e i rappresentanti delle Cooperative dei Pescatori delle Imprese di Pesca che operano nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro;

RITENUTO necessario alla luce delle più recenti disposizioni normative e delle direttive emanata in materia, dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rivedere le precedenti tabelle di armamento armonizzandole alle stesse nonché garantire maggiori livelli di sicurezza per il lavoro a bordo delle unità da pesca;

VISTO l'articolo 317 del Codice della Navigazione e l'articolo 426 del relativo Regolamento di attuazione.

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dal **01 GENNAIO 2020**, sono approvate le seguenti tabelle minime di armamento che, allegate alla presente Ordinanza, ne costituiscono parte integrante:

- A. **TABELLA 1****
per unità da pesca autorizzate ad attività di pesca con sistemi a strascico, volante, circuizione e draga idraulica.
- B. **TABELLA 2****
per unità da pesca autorizzate ad attività di pesca con sistemi diversi da: strascico, volante, circuizione e draga idraulica.

Articolo 2 (Applicazione)

Ai fini della presente ordinanza, si richiamano le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 26/01/2012 (*attrezzi di pesca*) e l'articolo 9 del D.P.R. 02 Ottobre 1968 n. 1639 (*tipi di pesca professionale*).

Le unità da pesca che attualmente si trovano con una situazione tabellare difforme a quanto previsto dalla presente Ordinanza, dovranno adeguare le proprie tabelle minime di armamento entro la data del 01 Gennaio 2020.

Alle unità non armate conformemente alle tabelle minime di armamento di cui alla presente Ordinanza, non saranno rilasciate le spedizioni, ai sensi dell'articolo 181 del Codice della Navigazione.

In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 05 Giugno 1962, n. 616 ovvero, oltre i limiti di abilitazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 08 Novembre 1991, n. 435, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio dell'unità potrà essere rideterminata in relazione alla durata e tipologia del viaggio, alle caratteristiche tecniche dell'unità, tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'Ente Tecnico e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, incorreranno:

- A. per violazioni sulla sicurezza della navigazione**
nel reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie;
- B. per inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio:**
nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1221 del Codice della Navigazione;
- C. per violazioni di altre tipologie di violazioni,** a norma delle pertinenti leggi, in relazione alla fattispecie ricorrente.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 01/99 emanata in data 13 Gennaio 1999 dalla Capitaneria di Porto di Pesaro.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza:

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Pesaro www.guardiacostiera.gov.it/pesaro;
- ☐ invio alle Associazioni di categoria e Cooperative di Pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Pesaro, 20/12/2019



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio TIPALDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Tipaldi', written over the printed name.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Pesaro

TABELLA 1

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON SISTEMI A STRASCICO, VOLANTE, CIRCUZIONE E DRAGA IDRAULICA			
TIPO DI UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE	TITOLI PROFESSIONALI
M/pesca fino a 15 TSL	2 Marittimi	n° 1 Comandante e n° 1 Direttore di Macchine ovvero n° 1 Comandante in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marittimo di coperta.	Conduuttore per la pesca locale entro i limiti del mare territoriale (art. 264 del Reg. Cod. Nav.) Marinaio Motorista entro i limiti della pesca locale (art. 274 del Reg. Cod. Nav.)
M/pesca con TSL > 15 ed ≤ a 40 TSL	3 Marittimi	n° 1 Comandante, n° 1 Direttore di Macchine e n° 1 mozzo; ovvero n° 1 Comandante in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marinaio e n° 1 mozzo.	Capo Barca per la pesca costiera sino a 100 GT (art. 261 del Reg. Cod. Nav.) Motorista abilitato sino a 100 GT (art. 273 del Reg. Cod. Nav.)
M/pesca con TSL > 40 ed ≤ a 110 TSL	4 Marittimi	n° 1 Comandante, n° 1 Direttore di Macchine, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo. <i>(NOTA: il Comandante in possesso del titolo di Capo Barca per la pesca costiera che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi sino a 100 GT adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, fermo restando il numero minimo d'equipaggio)</i>	Capo Barca per la pesca costiera sino a 100 GT ovvero Marinaio autorizzato alla pesca se superiore a 100 GT (artt. 261 e 257 del Reg. Cod. Nav.) Motorista abilitato sino a 100 GT ovvero il Meccanico Navale di 2 ^a cl. se superiore a 100 GT (artt. 273 e 271 del Reg. Cod. Nav.)
M/pesca con TSL > 110	5 marittimi	n° 1 Comandante, n° 1 Direttore di Macchine, n° 1 marittimo di macchina e/o coperta, n° 1 marinaio e 1 mozzo.	Capo Barca per la pesca costiera sino a 100 GT ovvero Marinaio autorizzato alla pesca se superiore a 100 GT (artt. 261 e 257 del Reg. Cod. Nav.) Motorista abilitato sino a 100 GT ovvero il Meccanico Navale di 2 ^a cl. se superiore a 100 GT (artt. 273 e 271 del Reg. Cod. Nav.)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Pesaro

Per le unità che esercitano la pesca con sistema “alla volante”

la tabella di cui sopra dovrà essere incrementata di n. 1 marittimo

Per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione

la tabella minima di armamento è di n° 6 marittimi: 1 comandante, 1 motorista, 2 marinai, 1 marittimo di macchina e/o coperta e 1 mozzo ovvero di n° 5 marittimi: 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, 2 marinai, 1 marittimo di macchina e/o coperta e 1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione

Per le unità che esercitano la pesca con draga idraulica (pesca delle vongole)

il numero dei marittimi deve essere pari a 2 rispettando i titoli professionali previsti. Nell'eventualità l'unità eserciti altri sistemi di pesca consentiti nella licenza di pesca quali attrezzi di pesca secondari, dovrà adeguarsi alla tabella di riferimento.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Pesaro

TABELLA 2

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON <u>SISTEMI DIVERSI</u> DA: STRASCICO, VOLANTE, CIRCUZIONE E DRAGA IDRAULICA			
PESCA CON ATTREZZI DA POSTA (reti da posta, nasse e cestelli, etc.)			
TIPO DI UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE	TITOLI PROFESSIONALI
Unità a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 mq e /o a remi di lunghezza non superiore a 10 mt (propulsione a remi o a vela)	1 Marittimo	n°1 Comandante	n°1 marittimo Conduttore in possesso di relativo titolo professionale
M/pesca con TSL ≤ a 5,00 o con lunghezza fuori tutto (lft) fino a 10 metri (entro 6 MN)	2 Marittimi	n°1 Comandante n° 1 Direttore di Macchine	n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista ovvero n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione ⁽¹⁾ .
M/pesca con TSL > a 5,00 con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri (entro 6 MN)	2 Marittimi	n°1 Comandante n° 1 Direttore di Macchine	n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista ovvero n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione ⁽¹⁾ e n° 1 marittimo di coperta ⁽²⁾ .
M/Pesca con abilitazione alla pesca oltre 6 (sei) miglia dalla costa indipendentemente dal tonnellaggio e dalla lunghezza fuori tutto dell'unità	2 Marittimi	n°1 Comandante n° 1 Direttore di Macchine	n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista ovvero n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione ⁽¹⁾ e n° 1 marittimo di coperta.

⁽¹⁾ purché applicabili gli artt. 261 e 264 del Regolamento al Cod. Nav.

⁽²⁾ per unità con lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri può non essere imbarcato il marittimo di coperta



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Pesaro

Per le unità che esercitano la pesca dei mitili

la tabella di cui sopra dovrà essere incrementata solo nel caso di pesca con l'impiego di sommozzatori, di tante persone in più quanti sono i sommozzatori in immersione.

Per le unità adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschicoltura

può essere imbarcato, oltre l'equipaggio necessario per la condotta dell'unità, anche il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili, purché siano soddisfatte le norme sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. Sulle stesse unità può essere presente personale non appartenente alla Gente di Mare, sulla base di un elenco da presentare preventivamente all'Ufficio Marittimo competente, fermo restando l'obbligo di comunicare al predetto Ufficio, prima della partenza dal porto la conferma o l'eventuale variazione dei nominativi indicati nell'elenco. Tutto il personale presente a bordo dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa.